



Comune di Codogno

Settore Servizi al Cittadino

Civica Biblioteca “Popolare - L.Ricca”

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CIVICA BIBLIOTECA “Popolare - L.Ricca”



Approvato con deliberazioni di Consiglio
Comunale n° 81 del 23 ottobre 2001
e n° 93 del 29 novembre 2001
e modifica n° 52 del 29 settembre 2003

Art. 1
Compiti e servizi della biblioteca

La Civica Biblioteca “Popolare L. Ricca” istituita con atti consiliari dell’anno 1898 del 25 aprile e del 23 maggio, è un’istituzione culturale aperta al pubblico e costituisce unità di servizio dell’organizzazione bibliotecaria territoriale. Con deliberazione del Consiglio Comunale n° 9 del 28 gennaio 1999 ha aderito al Sistema Bibliotecario Provinciale, con sede nella Biblioteca Centro Sistema di Lodi.

La biblioteca assicura i seguenti servizi:

- a) acquisizione, ordinamento, conservazione e progressivo incremento - nel rispetto degli indirizzi e standard bibliotecari indicati dalla Regione - del materiale librario e documentario nonché il suo uso pubblico;
- b) salvaguardia del materiale librario e documentario raro e di pregio;
- c) raccolta, ordinamento e fruizione delle pubblicazioni o di altro materiale documentario concernenti il territorio del sistema bibliotecario intercomunale prodotti sia in Italia che all’estero;
- d) prestito interbibliotecario del materiale librario e documentario;
- e) realizzazione di attività culturali correlate alle funzioni proprie delle biblioteche di diffusione della cultura, della lettura e dell’informazione, del libro e del documento;
- f) collaborazione, anche come centro di informazione, alle attività e ai servizi culturali e di pubblico interesse svolti sul territorio del sistema bibliotecario intercomunale dagli enti pubblici e privati;

Inoltre la biblioteca si fa parte attiva per il deposito di una copia delle pubblicazioni curate dai Comuni associati al sistema bibliotecario intercomunale, dalla Provincia e dalla Regione in conformità all’art. 19 della L. R. 81 del 14/12/1985;

Al fine di conseguire l’integrazione delle risorse bibliografiche e documentarie esistenti sul territorio comunale la Biblioteca attua forme di collegamento e cooperazione con istituzioni bibliotecarie e archivistiche pubbliche e private attraverso apposite convenzioni.

La Biblioteca svolge altresì i compiti derivanti dalla partecipazione al sistema bibliotecario intercomunale, assicurando agli utenti del territorio del sistema il servizio di lettura, di documentazione e di informazione.

Art. 2 Compiti del Comune

La biblioteca fa capo al Comune. Essa è amministrata direttamente dal Comune che ne garantisce il funzionamento in conformità alla normativa regionale vigente.

In particolare il Comune:

- a) formula, sentita la Commissione di cui al successivo art. 4, i programmi pluriennali e i piani annuali relativi alla Biblioteca individuando gli interventi da realizzare, i servizi da privilegiare e sviluppare, le ipotesi di cooperazione con soggetti pubblici e privati mediante la stipula di convenzioni e le modalità di verifica dei risultati rispetto ai programmi pluriennali regionale e provinciale;
- b) definisce le previsioni di spesa per gli interventi e i servizi di cui alla lettera precedente e le relative quote di finanziamento da inscrivere a bilancio;
- c) fornisce la Biblioteca di personale professionalmente qualificato e quantitativamente sufficiente per consentire un'adeguata ed efficiente erogazione dei servizi;
- d) provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e delle attrezzature della Biblioteca;
- e) assicura la continuità dei servizi della Biblioteca adottando orari di apertura al pubblico rispondenti alle esigenze delle diverse categorie di utenti;
- f) approva il Regolamento della biblioteca e ne nomina la Commissione;
- g) propone alla Regione, su indicazione del Direttore della biblioteca, interventi anche pluriennali per il recupero, la conservazione, la valorizzazione e la tutela delle raccolte librerie e documentarie;
- h) dispone affinché gli uffici comunali e quelli delle aziende di servizi dipendenti dal Comune depositino in Biblioteca una copia delle proprie pubblicazioni;
- i) programma e cura le iniziative culturali volte a valorizzare il patrimonio delle istituzioni bibliotecarie e documentarie.

Inoltre il Comune si impegna a rispettare i propri compiti e relativi oneri finanziari secondo quanto stabilito dall'atto di adesione al sistema bibliotecario intercomunale del Lodigiano.

Art. 3
Personale della Biblioteca

Le modalità e i requisiti di assunzione, i diritti e i doveri, il trattamento giuridico- economico del personale della Biblioteca sono stabiliti dal Regolamento organico per i dipendenti comunali, nel rispetto altresì della L. R. 81 del 14/12/1985.

La responsabilità della Biblioteca è affidata al Direttore bibliotecario, inteso come il Responsabile Comunale del servizio di riferimento.

In particolare il Direttore con l'ausilio di personale bibliotecario professionalmente qualificato:

- assicura il funzionamento della Biblioteca e l'erogazione dei servizi;
- svolge le funzioni inerenti all'acquisizione del materiale librario e documentario, al suo ordinamento e al suo uso pubblico;
- impiega il personale secondo le esigenze di servizio nel rispetto delle qualifiche funzionali di ciascuna unità;
- cura la buona conservazione dei materiali e degli arredi esistenti in Biblioteca;
- fornisce al Comune le relazioni sull'attività della Biblioteca e i dati per l'elaborazione dei programmi pluriennali e dei piani annuali;

Su proposta del Direttore il Comune può conferire, per lavori di particolare natura, speciali incarichi professionali.

Il Direttore collabora inoltre allo sviluppo e alla diffusione dei servizi di lettura, documentazione e informazione sul territorio.

L'impiego di eventuale personale volontario che si affianchi a quello di ruolo è regolato da particolari convenzioni stipulate dal Comune.

Art. 4
Commissione della Biblioteca

La Commissione , nominata dalla Giunta Comunale, è così composta:

- Sindaco o Assessore delegato dal Sindaco, componente di diritto;
- n. 6 membri in rappresentanza del Consiglio Comunale, di cui 2 di nomina delle minoranze, scelti anche al di fuori dei propri componenti;
- Direttore della biblioteca con compiti specifici di consulenza e con voto consultivo.

La prima seduta della Commissione neo nominata è convocata direttamente dal Sindaco.

Nella prima seduta la Commissione nomina fra i suoi componenti il Presidente e questi nomina fra i commissari un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Le funzioni di Segretario della Commissione sono espletate da un funzionario comunale incaricato dal Comune.

La Commissione dura in carica quanto il Consiglio comunale e comunque fino alla nomina della nuova Commissione. I componenti della Commissione possono essere rieletti.

La Commissione si riunisce in seduta ordinaria almeno ogni sei mesi e, in seduta straordinaria, su determinazione del Presidente. La convocazione su specifici argomenti da inserire all'ordine del giorno può essere effettuata su richiesta scritta motivata di almeno un terzo dei membri della Commissione. La convocazione dei commissari deve essere fatta dal Presidente con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitare almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza o 24 ore prima in caso di urgenza.

Ogni riunione della Commissione è valida quando sia presente la metà più uno dei membri in carica. Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei membri presenti con voto deliberativo.

Le sedute della Commissione sono pubbliche e il relativo avviso deve essere affisso nei locali della Biblioteca.

I verbali delle riunioni, redatti dal Segretario, devono indicare i punti principali della discussione. Sono firmati dal Presidente, dal Segretario, letti alla Commissione e dalla medesima approvati.

Per quanto non contemplato nei precedenti commi si fa riferimento alle vigenti disposizioni del Testo Unico Legge Comunale e Provinciale.

La Commissione ha compiti:

- propositivi e consultivi in ordine al programma della Biblioteca di cui al precedente art. 2, lettera a);
- di verifica sull'attuazione dello stesso e sull'applicazione del Regolamento della Biblioteca;
- di collegamento con l'utenza e di espressione e trasmissione delle sue esigenze.

In particolare la Commissione:

- due mesi prima della data fissata dalla Provincia per l'inoltro del programma pluriennale e del piano annuale della Biblioteca - vista la relazione fornita dal Direttore della Biblioteca al Comune - presenta al Comune le proposte in merito al programma pluriennale e al piano annuale per l'anno successivo, evidenziando gli obiettivi da raggiungere;
- opera le opportune verifiche in merito all'applicazione del presente Regolamento, all'efficienza della Biblioteca e al suo regolare funzionamento, alla gestione, conservazione e incremento del suo patrimonio librario e documentario, all'attuazione del programma;
- stabilisce modi e momenti per attuare il collegamento con l'utenza trasmettendone le esigenze al Comune;
- mantiene costanti collegamenti con gli organi collegiali delle scuole di ogni ordine e grado, al fine di programmare un costante rapporto tra scuola e Biblioteca;
- mantiene rapporti con Associazioni ed Enti per la realizzazione delle attività di cui all'art. 1 punto e);

La Commissione può proporre modifiche al presente Regolamento per quanto attiene al proprio funzionamento.

Il Presidente ha i seguenti compiti:

- rappresenta la Biblioteca, ne promuove lo sviluppo e propone alla Commissione le iniziative da realizzare;
- stabilisce gli argomenti da inserire all'ordine del giorno, e ne coordina la discussione;
- firma la corrispondenza e gli atti della Commissione;
- vista la relazione fornita dal Direttore della Biblioteca, predispone lo schema delle proposte, da sottoporre alla Commissione in merito al programma pluriennale e annuale per l'anno successivo, evidenziando finalità e criteri in una sintetica prefazione.

Art. 5
Apertura al pubblico della Biblioteca

Il Sindaco stabilisce, con proprio provvedimento, l'orario di apertura al pubblico della Biblioteca.

Inoltre stabilisce il periodo di chiusura per la revisione annuale e per le ferie, nonché i periodi di chiusura straordinaria per cause eccezionali.

Di tali provvedimenti deve essere informato il pubblico con speciali avvisi.

Art. 6

Ordinamento delle raccolte: fondi e sezioni

Il patrimonio librario e documentario posseduto deve essere organizzato in fondi specifici che devono comprendere almeno:

- fondo moderno (o corrente)
- fondi periodici
- fondo antico
- fondi speciali

La descrizione dei fondi e delle sezioni costituisce l'inventario della Biblioteca che verrà aggiornato annualmente a seguito delle operazioni di incremento, revisione e scarto.

Art.7
Incremento delle raccolte

Le raccolte possono essere incrementate per acquisti, per acquisizione da Internet, per doni, per scambi e per deposito delle pubblicazioni di cui all'art. 19 della L. R. 81 del 14.12.1985.

La scelta dei materiali librari e documentari per l'incremento del patrimonio della Biblioteca è affidata al personale bibliotecario secondo gli indirizzi e sotto il coordinamento del Direttore, nonché nel rispetto delle indicazioni dei programmi e dei piani definiti dal Comune.

Qualsiasi utente può proporre l'acquisto di materiale librario e documentario non posseduto dalla Biblioteca, anche utilizzando gli appositi moduli o registri.

Le proposte vengono accolte per quanto possibile e nei limiti del bilancio.

Art.8
Donazioni e lasciti

Per quanto riguarda l'accettazione di eventuali donazioni e lasciti a favore della Biblioteca provvede il Comune ai sensi di legge, sentito il parere del Direttore.

Per le donazioni di opere singole o comunque non costituenti fondo omogeneo provvede direttamente il Direttore, cui è data facoltà di valutare l'opportunità di accettare le opere in dono ed inserirle nei fondi della biblioteca, previo preavviso al donatore dell'eventualità che le opere donate possano essere scartate.

Art. 9
Inventari, registri e cataloghi

La biblioteca conserva e aggiorna per uso interno i seguenti inventari e registri:

- registro cronologico d'entrata che con opportune annotazioni serve anche come inventario e catalogo topografico;
- elenchi delle opere smarrite o fuori uso o scartate;
- schedario degli iscritti al prestito;
- registro presenze;
- registro delle pubblicazioni periodiche.

La Biblioteca pone a disposizione del pubblico su supporto cartaceo o informatico:

- catalogo alfabetico per autori; alfabetico per soggetti; sistematico per materia; dei periodici; degli incunaboli; delle cinquecentine; dei manoscritti; del fondo antico; del fondo moderno; dei microfilm; dei libri per ragazzi; dei fondi musicali;
- cataloghi collettivi del sistema bibliotecario intercomunale.

Art.10
Procedure di catalogazione e classificazione

Tutti i materiali (opuscoli, libri, periodici, audiovisivi, CD-ROM o altro materiale su supporto magnetico, carte, stampe, manifesti, partiture e spartiti musicali, pergamene, manoscritti, carteggi, dattiloscritti, autografi e quant'altro acquistato o donato può far parte delle raccolte) devono essere assunti in carico in un'unica serie numerica per ordine cronologico nell'apposito registro d'entrata.

Ogni unità deve avere un proprio numero di ingresso.

La catalogazione delle opere a stampa deve seguire le regole italiane di catalogazione per autori (RICA) e la soggettazione deve tenere presente il Soggettario per i cataloghi delle biblioteche, edito dal Centro nazionale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, poi Istituto centrale per il catalogo unico.

La classificazione per materie adotta le regole della classificazione decimale Dewey (CDD) nell'edizione abbreviata ufficiale.

Per le nuove accessioni la catalogazione viene effettuata dal Centro di catalogazione unico del Sistema Bibliotecario del Lodigiano ed inserita nella banca dati unificata provinciale.

Art. 11
Conservazione

Per garantire la corretta conservazione del materiale posseduto la Biblioteca provvede a periodici interventi di pulizia e spolveratura, controllo e verifica dello stato delle raccolte.

Delle opere da restaurare dovrà essere compilata una scheda descrittiva, anche allo scopo di documentare gli interventi da proporre alla Regione come da precedente art. 2, lettera g).

A scopo conservativo sono previste operazioni di riproduzione multimediale dei materiali del fondo antico, dei fondi speciali e dei periodici locali, delle miniature e delle stampe contenute nei libri antichi.

Tali operazioni, al fine di avvalersi di adeguata consulenza, andranno di volta in volta concordate con il Servizio biblioteche e beni librari e documentari della Regione Lombardia.

Art.12 Revisione

Annualmente viene effettuata sulla scorta degli inventari la revisione delle raccolte librerie e documentarie, dei mobili e delle attrezzature della Biblioteca.

A seguito della revisione verrà redatto un verbale sottoscritto dal Direttore e conservato nell'archivio della Biblioteca.

In occasione della revisione può essere proposto lo scarto del materiale inservibile.

Lo scarto del materiale librario e documentario è compito del Direttore della Biblioteca, e può essere effettuato solo dopo averne sottoposto l'elenco alla direzione della Biblioteca di capoluogo di provincia cui spetta il precipuo compito della conservazione.

Le mancanze riscontrate e gli scarti sono annotati nel registro cronologico d'entrata, negli inventari e nei cataloghi.

Art. 13
Consultazione in sede

La consultazione in sede delle opere collocate a scaffale aperto è libera.

La consultazione delle rimanenti opere non direttamente a disposizione degli utenti avviene per il tramite di addetti alla distribuzione.

Gli utenti devono compilare l'apposito modulo trascrivendo, oltre ai propri dati personali, l'autore, il titolo e la segnatura.

Di regola, non si concedono in lettura più di 2 opere contemporaneamente se anteriori al 1900.

Eventuali deroghe possono essere consentite dal Direttore ovvero dal Responsabile del Procedimento su richiesta motivata dell'utente.

Per la consultazione delle opere anteriori del 1800, dei manoscritti, dei materiali d'archivio, delle opere grafiche, delle carte geografiche che presentano caratteri di rarità e di pregio, è richiesta la consegna di un documento di identità e il visto del Direttore.

Tutto questo materiale è dato in lettura in sala separata o riservata.

Qualora di un'opera di particolare valore sia possibile la consultazione tramite supporto informatico o su supporti diversi, non è permessa la consultazione del materiale originale se non per motivi validi e dimostrati.

Sono esclusi dalla consultazione tutti i materiali non inventariati, non bollati, né numerati.

L'utente non può uscire dalla Biblioteca prima di avere restituito i volumi presi in consultazione.

Chi desidera che l'opera consultata rimanga disponibile deve farne richiesta. Se il secondo giorno del deposito l'utente non richiede l'opera, questa viene ricollocata.

La consultazione delle opere collocate a scaffale aperto cessa un quarto d'ora prima della chiusura.

L'accettazione di richieste delle opere non direttamente a disposizione degli utenti cessa mezz'ora prima della chiusura.

Per le opere collocate negli scaffali aperti l'utente deve lasciare sul tavolo il materiale liberamente consultato: è compito del personale della Biblioteca riportarlo sullo scaffale previa compilazione dell'apposito modulo destinato alle rilevazioni statistiche.

Art.14 Prestito a domicilio

Il prestito è un servizio individuale gratuito assicurato dalla Biblioteca a tutti i cittadini regolarmente iscritti al servizio.

L'iscrizione al prestito avviene mediante la presentazione di un documento di identità all'ufficio prestiti della Biblioteca che rilascia un'apposita tessera. Per i ragazzi di età inferiore ai 15 anni l'iscrizione deve essere avallata da un genitore o da chi esercita la patria potestà.

L'iscrizione al prestito deve essere rinnovata all'inizio di ciascun anno. Il numero di iscrizione, riportato annualmente sulla tessera, costituisce il codice di riconoscimento dell'utente. La tessera deve essere presentata ogni volta che viene registrato un prestito.

La tessera di iscrizione è personale e l'iscritto deve comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo.

Il prestito è personale e l'utente è responsabile della buona conservazione del materiale preso in prestito. L'utente può altresì prenotare un volume assente per prestito al momento della richiesta; in tal caso, verrà immediatamente avvisato telefonicamente al momento in cui il volume sarà disponibile.

Di norma non possono essere date in prestito, sia locale che interbibliotecario, più di 6 opere alla volta.

La durata del prestito è di 30 giorni che nel caso di prenotazioni decorrono dalla data di avviso telefonico dato all'utente riguardo la disponibilità del volume, e può essere prorogata solo su richiesta fatta all'ufficio prestiti prima della scadenza, fatte salve eventuali prenotazioni del volume da parte di altri utenti in data antecedente.

Il Direttore può, in qualsiasi momento, richiedere l'immediata restituzione delle opere in prestito.

In caso di mancata restituzione delle opere in prestito l'utente viene avvisato mediante ripetuti solleciti telefonici e scritti e, trascorsi 60 giorni, mediante lettera raccomandata contenente l'ingiunzione di restituzione entro 15 giorni. Se quest'ultima non dà esito, si trasmette mediante raccomandata tassativo avviso di restituzione entro giorni 5, e si procede contestualmente alla sospensione dal servizio di prestito per sei mesi. Qualora anche tale ultimo avviso rimanga disatteso, si procede all'esclusione definitiva dal prestito.

Chi sottrae in tale maniera materiali di proprietà della Biblioteca è tenuto a risarcire il danno, versando una somma corrispondente al valore di riacquisto del volume che si deve sostituire, ovvero di acquisto di volume analogo individuato dal Direttore della Biblioteca qualora lo stesso non sia più in commercio.

Sono ammesse al prestito le opere appartenenti al fondo corrente.
Sono escluse dal prestito tutte le opere appartenenti al fondo antico ed ai fondi speciali; sono parimenti esclusi quei periodici e quelle opere che a giudizio del Direttore devono rimanere in sede.
Sono escluse dal prestito anche le opere del fondo corrente contrassegnate dalla segnatura "Cons".

La Biblioteca effettua altresì il prestito a domicilio dei materiali multimediali ed audiovisivi inventariati.

Art. 15
Prestito interbibliotecario

La biblioteca svolge un regolare e vicendevole servizio di prestito con le altre biblioteche aderenti al sistema bibliotecario del Lodigiano, facente capo alla Biblioteca ed al centro di catalogazione di Lodi. Il servizio per l'utenza è completamente gratuito.

La biblioteca è inoltre iscritta al prestito di libri con obbligo di reciprocità con le biblioteche pubbliche statali, ed effettua in ogni caso su richiesta dell'utenza ricerche presso cataloghi di biblioteche italiane e straniere, pubbliche o private, cui eventualmente può inoltrare domanda di prestito interbibliotecario. Tale ricerca verrà effettuata dal personale bibliotecario entro la seconda giornata lavorativa dalla richiesta, subordinatamente agli orari di servizio della biblioteca da contattare.

Il servizio è gratuito per l'utenza, fatte salve, esclusivamente per prestiti fuori Sistema, le spese di spedizione ovvero le tasse richieste dalla Biblioteca proprietaria del o dei volumi.

Sono ammesse al prestito interbibliotecario le opere di cui al precedente articolo 14.

Il prestito interbibliotecario dura di norma 30 giorni che decorrono dalla data di avviso telefonico all'utente sulla disponibilità del volume prorogabili una sola volta, salvo diversa specifica disposizione da parte della Biblioteca proprietaria del volume.

Art.16

Riproduzione, fotostatica, fotografica e microfilmatura

Il servizio fotocopie è gestito dal personale della Biblioteca ed è riservato al materiale di proprietà della Biblioteca, il prezzo di ciascuna fotocopia è fissato dalla giunta Comunale.

La fotocopiatrice deve necessariamente avvenire nel rispetto delle vigenti norme in materia di diritto d'autore, con particolare riferimento alla Legge 633/1941 per come integrata dalla Legge 248/2000.

Di norma non possono essere fotocopiati i materiali che presentino rischi di deterioramento, e le opere che per le loro dimensioni o la consistenza della carta possono deteriorarsi, i periodici e gli altri materiali microfilmati per i quali si può ottenere una copia direttamente dal microfilm.

Permessi possono essere concessi dal Direttore in caso di comprovata necessità di studio

Le riproduzioni fotografiche del materiale della Biblioteca sono possibili su richiesta da presentare al Direttore ovvero al Responsabile del Procedimento, indicando le opere da riprodurre.

Il Direttore rilascia il permesso a condizione che il materiale non venga danneggiato, la riproduzione avvenga nei locali della Biblioteca, non venga usato il flash.

Le spese di riproduzione sono a totale carico dei richiedenti che si accordano direttamente con i fotografi.

In ogni caso alla Biblioteca dovrà essere consegnato il negativo o una copia delle diapositive che restano di proprietà della Biblioteca ordinati nell'archivio fotografico per l'utilizzazione di chiunque lo richieda.

La riproduzione del materiale fotografico della Biblioteca è consentita.

Le condizioni saranno di volta in volta stabilite dal Direttore in relazione alla provenienza dei materiali, tenuto conto delle norme legislative che disciplinano la proprietà e la riproduzione dei materiali fotografici.

Art. 17

Norme di comportamento per il pubblico

Ogni cittadino ha diritto di usufruire dei servizi offerti dalla Biblioteca a condizione di garantire il rispetto dei diritti altrui e di attenersi in particolare alle norme di cui ai commi seguenti.

Nella sala di consultazione è richiesto il silenzio. Pertanto, non è ammesso l'uso di telefoni cellulari.

La sala periodici è riservata ai lettori di riviste e giornali.

Le sale di lettura sono a disposizione di chi intende consultare il materiale della Biblioteca; in esse va osservato il silenzio.

L'utente non deve abbandonare il proprio posto di lettura lasciandovi incustoditi i libri chiesti per la consultazione.

La Biblioteca non risponde dei libri di proprietà privata introdotti in Biblioteca.

L'accesso alla sala separata o riservata deve essere autorizzato dalla Direzione.

La Biblioteca dispone di un apposito spazio per le consultazioni di gruppo.

E' vietato al pubblico l'accesso agli uffici e ai magazzini della Biblioteca.

Eventuali deroghe devono essere autorizzate dal Direttore.

Non è consentito introdurre nelle sale di consultazione zaini o borse voluminose, che andranno depositati negli appositi armadietti di custodia.

E' vietato il ricalco delle illustrazioni o altro che possa comunque macchiare o danneggiare il materiale.

Le riproduzioni fotografiche o fotostatiche possono essere eseguite solo dietro autorizzazione del personale bibliotecario.

E' penalmente e civilmente responsabile chi asporta indebitamente libri o strappa pagine o tavole o in qualunque modo danneggia opere esistenti in Biblioteca.

Chi smarrisce o danneggia materiali o arredi di proprietà della Biblioteca è tenuto a risarcire il danno sostituendo il materiale perso o danneggiato con altro identico o, se non fosse possibile, versando una somma corrispondente pari al valore di riacquisto di ciò che si deve sostituire; qualora si tratti di volume non più reperibile in commercio, dovrà essere versata la somma necessaria all'acquisto di volume analogo indicato dal Direttore della Biblioteca.

In ogni parte della Biblioteca è vietato fumare.

Qualora vengano accertate infrazioni al presente Regolamento il Direttore adotterà i provvedimenti di competenza escludendo i contravventori dalla Biblioteca.

Sarà pure escluso chi darà false generalità nei moduli di richiesta del materiale.

Chi ritenesse di presentare eventuali reclami sui servizi della Biblioteca, compreso il comportamento del personale, dovrà rivolgersi al Direttore e, se del caso, all'Amministrazione Comunale.

Art. 18
Uso dei locali della Biblioteca per altre attività

L'uso dei locali della Biblioteca per attività promosse da altre istituzioni o associazioni deve essere regolato in modo da non interferire con il normale funzionamento della Biblioteca e non danneggiare i materiali e le attrezzature e deve essere autorizzato secondo le disposizioni del vigente Regolamento per l'alienazione e la gestione di beni immobili patrimoniali di proprietà dell'Ente.

Art.19
Modifiche al presente Regolamento

Ogni modifica al presente Regolamento deve essere deliberata dal Consiglio Comunale.

Art.20
Pubblicizzazione del Regolamento

Il presente Regolamento deve essere esposto o comunque messo a disposizione degli utenti della Biblioteca.

Art.21
Norme transitorie

Il presente Regolamento, dalla data della sua approvazione definitiva, sostituisce quello approvato dal Consiglio Comunale con atto n° 68/1988 e successive integrazioni e modificazioni, nonché ogni altra norma successiva disciplinante l'organizzazione bibliotecaria regionale.